

Bando di concorso per la concessione dei contributi per favorire la specializzazione di personale sanitario laureato non medico nelle seguenti discipline: chimica, farmacia, fisica, odontoiatria e medicina veterinaria ammesso nell'anno accademico 2016/17

Art. 1

Requisiti per la partecipazione bando

1. Per beneficiare dei contributi finanziari, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente in provincia di Trento dalla data di inizio dell'anno accademico 2016-2017 (1 novembre 2016);
 - b) essere laureato in una delle seguenti discipline: chimica, farmacia, fisica, odontoiatria, veterinaria (o equipollenti);
 - c) essere ammesso al primo anno di corso di una delle Scuole di specializzazione universitarie indicate nella tabella allegato 1A nell'anno accademico 2016/17;
 - d) essere in possesso - ove prevista - dell'abilitazione all'esercizio professionale;
 - e) non esercitare attività professionali in strutture sanitarie con rapporto a tempo indeterminato;
 - f) non beneficiare di altre analoghe provvidenze comunque denominate né di essere già stato assegnatario in precedenza del medesimo contributo.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza indicata nel successivo art. 3, ad eccezione del requisito della residenza.

Art. 2

Numero contributi per ciascuna disciplina

1. Il numero dei contributi disponibili per ciascuna disciplina, è così determinato:

Laureati nella disciplina:	n. contributi:
Chimica	1
Farmacia	1
Fisica	1
Odontoiatria	3
Medicina Veterinaria	3

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo redatta in carta semplice, avvalendosi del modulo allegato al presente Bando (allegato B), e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia, deve essere inoltrata al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, via Gilli n. 4 - 38121 Trento, entro il giorno 31 ottobre 2017 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. La domanda presentata fuori termine è irricevibile.

2. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla scuola di specializzazione senza l'espletamento di un concorso o un esame di ammissione, lo stesso dovrà indicare nella domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, le attività di ricerca e produzione scientifica realizzate, le attività professionali e didattiche svolte e le attività di formazione permanente e complementare partecipata, con l'indicazione della sede e relativo periodo.
3. La domanda di contributo deve essere consegnata direttamente alla Struttura provinciale competente Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax o tramite posta elettronica all'indirizzo mail serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it nel rispetto delle regole tecniche in materia.

Art. 4

Formulazione delle graduatorie

1. Ai fini della concessione del contributo finanziario verranno formulate apposite graduatorie per ciascuna disciplina recependo il punteggio acquisito nel concorso di ammissione alle singole Scuole.
2. Qualora l'ammissione sia avvenuta senza l'espletamento di un concorso o di un esame/colloquio con punteggio, la formulazione della graduatoria della disciplina interessata sarà effettuata da una apposita commissione provinciale, la quale avrà a disposizione 100 punti ripartiti nel modo seguente:
 - 50 punti riservati al voto di laurea ed attribuiti in via proporzionale al punteggio conseguito, assegnando 50 punti se il voto di laurea conseguito è di 110/110;
 - 50 punti riferiti ai titoli professionali e così suddivisi:
 - 20 punti per la produzione scientifica e attività di ricerca;
 - 20 punti per le attività didattiche e professionali;
 - 10 punti per attività di formazione complementare e permanente partecipata.
3. In caso di parità di punteggio precede chi ha minore anzianità di laurea ed in subordine chi ha minore età.
4. Con specifica determinazione saranno approvate le graduatorie per ciascuna disciplina, individuati i beneficiari e determinati i contributi da assegnare a ciascun specializzando.

Art. 5

Determinazione e concessione del contributo

1. L'importo massimo del contributo finanziario è determinato in Euro 11.580,00, corrispondente a 1.500 ore annue di formazione per anno accademico ed è proporzionale all'impegno orario previsto dai singoli ordinamenti delle Scuole di specializzazione per l'effettuazione delle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Per le scuole di specializzazione disciplinate in applicazione del DM n. 270/2004, l'impegno annuo orario per le attività didattiche teoriche e pratiche è calcolato sulla base del numero dei crediti previsti dall'ordinamento della scuola per ogni anno moltiplicato per le 25 ore di lavoro/studente per credito indicati dalla normativa stessa.
3. Nel caso di soggetti che svolgono attività lavorativa e/o professionale il contributo è ridotto di una quota pari alla differenza positiva tra l'entità del reddito imponibile conseguito per attività lavorativa e professionale nell'anno 2016 e l'ammontare del contributo sopra determinato (Euro 11.580,00).

4. I contributi finanziari sono determinati annualmente tenendo conto del reddito eventualmente conseguito per attività lavorativa e professionale nell'anno precedente e dell'eventuale variazione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione.
5. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento delle domande ammesse a finanziamento, si procederà alla rideterminazione proporzionale dei contributi.
6. I contributi sono corrisposti ai beneficiari per l'intera durata del corso di specializzazione in rate trimestrali posticipate, sulla base di dichiarazioni, rese in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, attestanti la continuità di iscrizione e frequenza per il periodo di riferimento. Qualora risulti la non regolare frequenza ovvero la ripetizione dell'anno il contributo viene sospeso per i periodi di riferimento.

Art. 6 **Impegni dei beneficiari**

1. In applicazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 8/96 e dell'art. 8 del Regolamento di applicazione i beneficiari, ai fini della corresponsione del contributo dovranno sottoscrivere l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario provinciale per un periodo di almeno 5 anni ed alla restituzione proporzionale del contributo qualora l'impegno non sia stato rispettato.

Art. 7 **Decadenze**

1. Il beneficiario decade dal diritto al contributo finanziario se successivamente all'atto di concessione venga accertato in modo univoco che non era in possesso di tutti i requisiti per ottenere il contributo stesso. Sono salve le norme vigenti in materia di diritto penale.

SCUOLE di SPECIALIZZAZIONE
CONTRIBUTI FINANZIARI PER FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

LAUREA NELLA DISCIPLINA (*)	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. CONTRIBUTI
CHIMICA	BIOCHIMICA CLINICA	1
	CHIMICA ANALITICA	
	PATOLOGIA CLINICA	
	e Scuole equipollenti	
FISICA	FISICA MEDICA	1
	e Scuole equipollenti	
FARMACIA	FARMACIA OSPEDALIERA	1
	FARMACOLOGIA	
	FARMACEUTICA	
	e Scuole equipollenti	
ODONTOIATRIA	CHIRURGIA ORALE	3
	ORTOGNATODONZIA	
	e Scuole equipollenti	
VETERINARIA	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	3
	SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE	
	ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI	
	e Scuole equipollenti	

- * I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea specifico o equipollente, che consenta l'accesso al profilo professionale, afferente alle discipline indicate, compreso nei ruoli sanitari del personale laureato non medico.